



Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

TIT.VI.04

DECRETO RETTORALE N. DEL*

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

Oggetto: Modifica del Regolamento didattico della scuola di studi superiori dell'Università degli studi di Torino (SSST).

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con D.R. n. 336 dell'8/02/2016, e in particolare l'articolo 52, comma 2, lettera l) e l'articolo 34;

Considerato che, con le deliberazioni del Senato Accademico, n. 11/2009/IV/1 dell'11 maggio 2009, e del Consiglio di Amministrazione, n. 5/2009/VIII/1 del 26 maggio 2009, è stato approvato l'inserimento della Scuola nella Tabella C – Strutture Didattiche Speciali dello Statuto dell'Ateneo torinese;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2009/III/1 del 30 giugno 2009, con la quale è stato approvato l'avvio della Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino;

Richiamato il “Regolamento didattico della scuola di studi superiori università degli studi di Torino” (Emanato con Decreto Rettorale n 820 del 9/02/2011 e successivamente modificato dal Senato Accademico con deliberazione n. 13/2012/VII/1 del 10/07/2012, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/07/2012;



Richiamato il Decreto Rettorale n. 1352 del 20 marzo 2013 di costituzione dell'Alta Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino (SSST) e di emanazione del Regolamento della precitata Struttura;

Visto il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 338 "Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università" e in particolare l'art. 4 (Riconoscimento e accreditamento);

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 11/2016/III/4 del 12 luglio 2016 con la quale il Senato autorizza all'unanimità la SSST ad attivare le procedure volte all'accREDITAMENTO ministeriale, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/4/2013, n. 338;

Visto il Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 1093, "Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori d'Ateneo";

Visto il Decreto Direttoriale 1595 del 14/10/2022 del Direttore Generale del MUR con il quale viene accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto decreto ministeriale n. 1093/2021, attraverso le informazioni messe a disposizione sulla banca dati SUA-Scuole;

Richiamato il Decreto Rettorale prot. n. 3195 del 13/06/2023 avente oggetto "Modifica del Regolamento della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino";

Richiamata la delibera assunta nella riunione congiunta del Comitato Scientifico e del Consiglio della Scuola di studi superiori Ferdinando Rossi SSST.in data 17 ottobre 2023 in cui si approva il testo modificato del Regolamento didattico della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università degli studi di Torino;

Sentito il parere favorevole espresso della Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 7 novembre 2023;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 novembre 2023;

Richiamata la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19 dicembre 2023.

DECRETA

È emanato il Regolamento didattico della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA*



Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo BRUNO*

**Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*

**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI
FERDINANDO ROSSI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

INDICE TITOLO I - ALLIEVI

- ART. 1 - Posti della Scuola di Studi Superiori
- ART. 2 - Accesso alla Scuola di Studi Superiori
- ART. 3 - Commissioni giudicatrici
- ART. 4 – Nomine
- ART. 5 - Ammissione ad anni successivi al primo
- ART. 6 – Certificazioni
- ART. 7 - Diritti degli allievi
- ART. 8 - Attività autogestite

**TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE PERSONALE DOCENTE – CALENDARIO
ACCADEMICO**

- ART.9 - Personale docente
- ART. 10 - Calendario Accademico
- TITOLO III – DOVERI DEGLI ALLIEVI**
- ART. 11 – Curricula e Piano di Studi
- ART. 12 – Obblighi didattici degli allievi
- ART. 13 – Passaggi d'anno
- ART. 14 - Lingue straniere
- ART. 15 - Esame finale
- ART. 16 - Contemporanea iscrizione a due corsi di studio
- ART. 17 - Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria
- ART. 18 - Disciplina

ART. 19 - Disciplina dei Collegi

ART. 20 - Obbligo di residenza

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 21- Istituzione delle Classi
- ART. 22 - Rapporti con l'esterno
- ART. 23- Entrata in vigore
- ART. 24 - Modifiche



ART. 25 - Regolamenti interni e linee guida

TITOLO I

Allievi

Art. 1

(Posti della Scuola di Studi Superiori)

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio della Scuola, sentito il parere del Comitato Scientifico e tenendo conto delle risorse disponibili, stabilisce il numero dei posti della Scuola di Studi Superiori da mettere a disposizione per l'anno accademico successivo e ne approva il relativo bando di ammissione.

Gli allievi e le allieve ammessi alla Scuola di Studi Superiori passano agli anni successivi, secondo il disposto dell'art. 14, fino al completamento del corso di studi universitari.

Art. 2

(Accesso alla Scuola di Studi Superiori)

I posti di allievo e di allieva vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta ai cittadini e alle cittadine italiani/e e stranieri/e in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

Il/La Presidente (o Vice Presidente) con proprio provvedimento emana i bandi di selezione, che sono pubblicati nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino.

Sono ammessi alla selezione per i posti del primo anno della Scuola di Studi Superiori gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale con una votazione minima pari o superiore a 80/100.

Non potrà essere ammesso alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventuno (21) anni di età.

Tali prove consistono in una (1) prova scritta e una (1) prova orale.

Art. 3

(Commissioni giudicatrici)

La commissione giudicatrice della selezione di ammissione alla Scuola di Studi Superiori, nonché il suo/la sua Presidente, sono nominati ogni anno dal Consiglio della Scuola, su proposta del Comitato Scientifico.

La Commissione, per svolgere la sua attività, può articolarsi in sottocommissioni, una per ciascuna delle classi attivate.

Limitatamente allo svolgimento della prova scritta, la Commissione può avvalersi, ognuno per le rispettive competenze, della collaborazione di professori/professoressa, ricercatori/ricercatrici, borsisti/borsiste, assegnisti/assegniste, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo di Torino, i cui nominativi dovranno figurare nei verbali dei lavori concorsuali.

Le ammissioni alla prova orale saranno deliberate in seduta plenaria.

Art. 4



(Nomine)

Il/la Presidente (o il/la Vice Presidente) della Scuola approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori e le vincitrici.

Essi/esse devono presentare entro il termine previsto dal Bando di selezione i documenti richiesti. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati/candidate vincitori/vincitrici il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei e delle idonee, secondo i termini prescritti. È facoltà del Comitato scientifico valutare l'attribuzione di eventuali posti vacanti a seguito di rinunce o esclusioni durante il corso di studi purché avvenute entro i primi due mesi del primo anno.

I vincitori e le vincitrici delle selezioni di ammissione devono essere iscritti/e al primo anno di uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 5

(Ammissione ad anni successivi al primo)

Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per allievi e allieve di altre Scuole superiori ad ordinamento speciale o equivalenti straniere, sulla base di specifici accordi con le stesse o di valutazione specifica degli organi di governo della Scuola e nel limite dei posti disponibili.

Con propria delibera il Consiglio della Scuola, sentito il Comitato scientifico, può decidere altresì, tenuto conto delle risorse disponibili e di eventuali posti rimasti vacanti, di bandire il concorso per l'ammissione diretta al IV anno o al I anno di Laurea Magistrale, riservato a coloro che siano già in possesso di un titolo universitario di I livello e/o di un curriculum di studi ritenuto idoneo.

Art. 6

(Certificazioni)

Alle studentesse e agli studenti che abbiano completato il curriculum nell'ambito della SSST, abbiano superato una prova finale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico e abbiano conseguito la laurea, triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, viene rilasciato dalla SSST un Diploma di Alta Qualificazione che, per chi ha completato un ciclo di almeno 5 anni, è equiparato agli effetti di legge al Master di II livello di cui all'art. 3 comma 9 del DM 22 ottobre 2004 n. 270.

Art. 7

(Diritti degli allievi)

1. Gli allievi e le allieve che ne facciano richiesta usufruiscono dell'ospitalità residenziale nella Scuola, dell'esonerazione dal pagamento delle tasse universitarie e di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio della Scuola.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalla Regione Piemonte.
3. Il contributo non viene erogato per l'anno in cui l'allievo aderisce a programmi di mobilità studentesca, salvo il recupero dello stesso con le modalità previste dall'art. 13.9.



4. Gli studenti che non ottemperano agli obblighi didattici previsti dal successivo articolo 13 decadono dal posto di allievo della Scuola. La decisione finale sulla permanenza nella Scuola degli studenti inadempienti spetta comunque al Comitato Scientifico. Il Comitato valuta il comportamento e il profitto degli allievi, segnalando le possibili conseguenze agli interessati in tempo utile per porre rimedio. In caso di gravi inadempienze, il Consiglio della Scuola potrà richiedere all'allievo, preventivamente avvertito, la restituzione totale o parziale del contributo di cui al comma 1, delle spese sostenute per l'ospitalità residenziale e il pagamento delle tasse universitarie precedentemente esonerate, relativamente all'ultimo anno di frequenza.

Art. 8

(Attività autogestite)

Gli allievi della Scuola di Studi Superiori possono organizzare attività formative autogestite nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Gli allievi della Scuola di Studi Superiori possono, inoltre, costituire un'assemblea con funzioni consultive e possono prendere parte a reti o organi che collegano gli studenti delle Scuole a livello nazionale.

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE - CALENDARIO ACCADEMICO

Art. 9

(Personale Docente)

Affidamenti e contratti di insegnamento saranno assegnati dal Comitato Scientifico secondo le modalità previste in materia dai Regolamenti di Ateneo.

Per ogni insegnamento o corso tenuto nell'ambito della Scuola viene individuato un/una docente Responsabile al/alla quale è affidata l'organizzazione del corso ed il coordinamento fra i/le diversi docenti partecipanti, in modo da garantire la coerenza delle attività didattiche ed il raggiungimento degli obiettivi formativi.

I/le docenti che partecipano alle attività della Scuola possono anche seguire le ricerche che gli studenti conducono, in particolare quelle finalizzate alla preparazione della tesi di laurea.

I/le docenti della Scuola di Studi Superiori possono invitare professori/professoressa, ricercatori/ricercatrici dell'Università degli Studi di Torino o di altre Università e studiosi o studiose esterni/esterne a tenere durante l'orario ufficiale del corso, o in ore aggiuntive, lezioni o seminari su temi che ritengano pertinenti agli argomenti che sono oggetto del corso. La corresponsione di eventuali onorari o rimborsi spese da parte della Scuola resta comunque subordinata all'autorizzazione del Consiglio della Scuola. Qualora si tratti di cicli di lezioni o seminari, ne dovrà essere data comunicazione ufficiale al Comitato Scientifico.

La Scuola di Studi superiori può avvalersi della collaborazione di giovani studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca per svolgere attività di didattica integrativa e funzioni di tutoraggio e supporto agli studenti e alle studentesse.

I compiti di tutoraggio possono essere svolti anche da personale docente.



**Art. 10
(Calendario accademico)**

L'inizio e la fine dell'anno accademico sono quelli annualmente stabiliti per l'Università di Torino.

**TITOLO III
DOVERI DEGLI ALLIEVI**

**Art. 11
(Curricola e Piano di studi)**

Attraverso i corsi organizzati presso la Scuola gli studenti acquisiscono 15 crediti formativi annuali aggiuntivi. I corsi sono inseriti in piani di studio (piani carriera) che hanno durata di 5 o 6 anni a seconda del numero di anni del corso di studi ordinario, corrispondenti all'intero ciclo di studi necessario per conseguire la laurea magistrale o a ciclo unico.

Gli allievi e le allieve sono tenuti/e a sottoporre al Comitato Scientifico, che ne dispone l'approvazione, il piano di studi individuale per l'anno accademico corrente, relativo ai corsi interni alla Scuola o ai corsi esterni riconosciuti dalla Scuola secondo le modalità indicate all'art. 13. L'elenco dei corsi interni attivati dalla Scuola è pubblicato annualmente dal Consiglio Scientifico in tempo utile prima dell'inizio dell'Anno Accademico.

**Art. 12
(Obblighi didattici degli allievi)**

1. Ogni allievo e ogni allieva ha l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, le esercitazioni e i laboratori dei corsi interni, secondo il proprio piano di studi di cui all'articolo 11, nonché quelli che li completano presso i corsi di studio. Ai fini del riconoscimento dei crediti curricolari della Scuola, gli allievi e le allieve devono frequentare almeno il 75% delle ore di attività didattiche frontali per ogni corso indicato nel piano di studi. Gli allievi e le allieve possono altresì acquisire crediti seguendo corsi presso scuole, istituzioni o altri enti esterni con i quali la Scuola abbia stabilito specifici accordi o convenzioni. In tal caso, gli allievi e le allieve sono tenuti/e ad indicare tali corsi nel proprio piano di studi individuale. Il riconoscimento e l'accreditamento di tali corsi è comunque subordinato al giudizio del Comitato Scientifico, che valuta la congruenza con le finalità della Scuola e con il curriculum personale del candidato/della candidata, e definisce le modalità di frequenza e di verifica del profitto. Lo stesso Comitato Scientifico può indicare specifici seminari, convegni scientifici o altre manifestazioni culturali esterne alla Scuola che possono essere riconosciute ed accreditate come attività della Scuola per gli allievi e le allieve partecipanti.

2. L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti e dalle studentesse nell'ambito dei singoli corsi avverrà con una verifica finale in forma scritta, orale o di relazioni su temi concordati con i/le docenti. La valutazione del profitto, espressa in trentesimi, spetterà ad una Commissione composta dal docente responsabile, coadiuvato da altri/e docenti del corso o da altri/e docenti della Scuola eventualmente nominati dal/la Presidente (o dal/la



Vicepresidente). Nella valutazione complessiva si terrà conto anche del contributo e della partecipazione degli allievi e delle allieve alle attività didattiche. Le modalità di valutazione sono stabilite dai/dalle docenti all'inizio di ogni corso e tempestivamente comunicate agli studenti.

3. Ogni allievo e ogni allieva della SSST deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, interni ed esterni alla Scuola, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.

4. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono attribuite all'anno a cui si riferiscono.

5. Gli allievi e le allieve che decidano di utilizzare i programmi di mobilità studentesca devono tempestivamente comunicarlo agli uffici della Sezione Supporto SSST. Limitatamente all'anno in cui sono coinvolti nei programmi di mobilità, gli allievi e le allieve sono esentati dal rispetto degli obblighi relativi ai corsi interni

6. Gli allievi e le allieve che usufruiscono di programmi di mobilità possono, nell'ambito di tali programmi, acquisire crediti riconosciuti dalla Scuola. A tal fine, sono tenuti/e a presentare al Consiglio Scientifico il programma dei corsi che intendono seguire durante il periodo di mobilità. Il Comitato Scientifico può concedere il riconoscimento di crediti così acquisiti, valutando la congruenza delle attività proposte dall'allievo/allieva con le finalità della Scuola e con il suo curriculum personale. In ogni caso, i crediti riconosciuti dalla Scuola devono essere aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti per il corso di studi istituzionale al quale afferisce lo studente.

Art. 13

(Passaggio d'anno)

1. Dopo il 30 novembre di ciascun anno, la Scuola verifica che i requisiti previsti al precedente art. 12 siano stati rispettati e perfeziona il passaggio d'anno degli allievi e delle allieve, comunicandolo agli interessati e alle interessate.

Qualora gli obblighi didattici non siano stati totalmente raggiunti, il passaggio avverrà sotto la condizione che gli stessi siano comunque ottemperati entro la sessione straordinaria, secondo il calendario stabilito dal Corso di studi di appartenenza.

2. Per essere ammesso al quarto anno e ai corsi della laurea magistrale ogni allievo/allieva della SSST deve aver adempiuto a tutti gli obblighi di cui al precedente articolo, ed aver ottenuto la laurea entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno del triennio.

3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto della media dei voti richiesta, ovvero il conseguimento in un esame di votazione inferiore a 24/30, comportano la decadenza dal posto di allievo/allieva della Scuola.

4. In casi eccezionali, per problemi di salute o gravi motivi personali o di famiglia, e dietro presentazione di adeguata documentazione, il Comitato scientifico può ammettere sotto condizione un allievo/un'allieva all'anno successivo. In tal caso, l'allievo/allieva dovrà adempiere, inderogabilmente entro la fine dell'anno accademico cui è stato/a ammesso/a sotto condizione, agli obblighi accademici ed interni previsti per il precedente anno. Gli allievi e le allieve ammessi/e sotto condizione non beneficiano del premio di studio previsto per il loro anno dal precedente art. 7, ma avranno diritto a recuperarlo se, durante l'anno in cui



sono sotto condizione, adempiranno a tutti gli obblighi previsti dalla SSST, inclusi quelli relativi al recupero delle inadempienze degli anni precedenti, secondo le rispettive scadenze.

5. Gli allievi e le allieve possono essere ammessi sotto condizione solo per una volta.

6. Gli allievi e le allieve che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame finale di cui al successivo articolo entro la prima sessione utile oltre un anno dal conseguimento della laurea magistrale.

Art. 14 (Lingue straniere)

Gli allievi e le allieve sono tenuti/e a raggiungere entro l'ultimo anno un livello certificato nelle lingue inglese, francese, spagnola o tedesca. Il raggiungimento di tale livello sarà certificato dal Centro Linguistico di Ateneo, da istituzioni esterne oppure comprovato dalle certificazioni private prodotte dagli allievi e dalle allieve.

La Scuola di Studi Superiori fornirà strumenti per l'apprendimento delle lingue straniere.

Art. 15 (Esame finale)

Gli allievi e le allieve sostengono, ai fini del conseguimento del Diploma di alta Qualificazione, l'esame finale dopo il conseguimento della laurea magistrale.

Gli allievi potranno conseguire il Certificato di Alta Qualificazione dopo il conseguimento della laurea triennale e dopo aver sostenuto l'esame finale, qualora intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale di altro Ateneo.

Solo in tal caso, il Certificato di Alta qualificazione, che non potrà essere equiparato a Master di 2° livello, su espressa richiesta dello studente interessato, può essere emesso al termine del triennio.

L'esame finale della Scuola di Studi Superiori viene sostenuto annualmente in date stabilite dal Comitato Scientifico.

L'esame finale consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Coordinatore del Comitato Scientifico.

Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di diploma, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti. La votazione verrà conferita tenendo conto del curriculum dello studente o della studentessa e della discussione finale. La valutazione conclusiva della carriera dello/a studente/ssa dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, cui può essere assegnato un massimo di 5 (cinque) punti da aggiungere alla media ponderata delle votazioni di esame, nonché di ogni altro elemento rilevante.

La commissione è nominata dal/la Presidente o dal/dalla Vice Presidente ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra i professori e le professoressse e i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Torino e della Scuola di Studi Superiori.

Per particolari discipline, previa approvazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, possono far parte della commissione per l'esame finale della Scuola di Studi Superiori anche docenti e ricercatori/ricercatrici di altre Università.



Art. 16

(Contemporanea iscrizione a due corsi di studio)

L'allievo/l'allieva della SSST che intenda iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi dovrà assolvere gli obblighi di profitto per il primo corso di studi a cui è iscritto.

Potrà farsi riconoscere nel piano di studi della SSST fino a un massimo di 12 cfu acquisiti nel secondo corso di laurea, purché conseguiti con una votazione di almeno 27/30 e purché differenti da quelli conseguiti nel corso di prima iscrizione.

Art. 17

(Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria)

Per gravi motivi, il Comitato Scientifico può autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 7 del presente Regolamento nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 18

(Disciplina)

Nei rapporti degli allievi e delle allieve tra di loro e tra essi/esse e il personale della Scuola di Studi Superiori non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.

Le mancanze commesse dagli allievi e dalle allieve sono sanzionate, sentiti gli interessati e le interessate con:

- a) l'ammonizione pronunciata da Presidente o Vice Presidente;
- b) l'ammonizione pronunciata dal Comitato Scientifico;
- c) l'allontanamento dalla Scuola di Studi Superiori per tempo determinato;
- d) l'espulsione dalla Scuola di Studi Superiori.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte con provvedimento del Presidente o del Vice Presidente su conforme deliberazione del Comitato Scientifico e del Consiglio. In casi di particolare gravità ed urgenza il/la Presidente o il/la Vice Presidente può, di sua autorità, allontanare dalla Scuola di Studi Superiori un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio degli Organi della Scuola.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di Studi Superiori di giovani minorenni, il/la Presidente (o Vice Presidente) ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

Art. 19

(Disciplina dei Collegi)

L'allievo/l'allieva s'impegna a collaborare all'ordinato funzionamento dei Collegi presso i quali la Scuola alloggia i propri iscritti e iscritte e a rispettare le norme che li regolano.



Art. 20

(Obbligo di residenza)

Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli allievi e le allieve che ne fanno richiesta risiedono nei collegi universitari messi a disposizione dalla Scuola di Studi Superiori. Essi sono tenuti a risiedere continuativamente nelle residenze e a dare tempestiva comunicazione alla Scuola in caso di assenze di qualsiasi natura della durata superiore ad una settimana. Gli studenti e le studentesse sono altresì tenuti/e a partecipare alla vita comunitaria e all'attività di studio e di ricerca all'interno delle strutture della Scuola.

Agli allievi può essere concesso, con provvedimento del/la Presidente (o Vice Presidente), qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei Collegi della Scuola di Studi Superiori durante i periodi di vacanza accademica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

(Istituzione delle Classi)

Nella Scuola di Studi Superiori sono istituite la Classe di Scienze umane e sociali e la Classe di Scienze naturali e biomediche.

Art. 22

(Rapporti con l'esterno)

La Scuola di Studi Superiori, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario.

La Scuola può stabilire specifici accordi e convenzioni con altre scuole o istituzioni per il riconoscimento di corsi ed insegnamenti esterni, i cui crediti potranno essere riconosciuti agli Allievi della Scuola, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.

La Scuola di Studi Superiori può stipulare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

Art. 23

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato Scientifico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il Regolamento, previa approvazione del Senato Accademico, entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell'Università di Torino.

Art. 24

(Modifiche)



Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Comitato Scientifico della Scuola di Studi Superiori e approvate secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Comitato Scientifico.

Art. 25

(Regolamenti interni e linee guida)

Per l'attuazione del presente Regolamento e per la regolamentazione di aspetti dell'attività della Scuola non esplicitamente disciplinati da esso, gli Organi della Scuola possono su proposta del Presidente o del Vice-presidente emanare Regolamenti interni e linee guida che saranno pubblicato sul sito della Scuola.